



**REGISTRAZIONE AL SISTEMA PER LA GESTIONE DEL FONDO PFU
PER I VEICOLI FINE VITA**

Con Decreto n. 182/2019, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - ora Ministero della Transizione Ecologica - ha regolamentato, all'art. 9, la gestione degli pneumatici fuori uso (PFU) provenienti da veicoli fine vita, in sostituzione dell'art. 7 del precedente D.M. n. 82/2011.

Il D.M. n. 182/2019 ha confermato la vigenza e l'operatività del Fondo istituito presso ACI dall'art. 7 del D.M. n. 82/2011, che ha il fine di coprire i costi connessi all'attività di raccolta, trasporto, selezione, recupero, riciclo ed eventuale smaltimento degli pneumatici fuori uso provenienti dai veicoli fine vita. Tale Fondo è finanziato da un contributo fissato dal Comitato di gestione degli PFU veicoli fine vita istituito dal D.M. n. 82/2011 e di cui il D.M. 182/2019 ha confermato la vigenza e l'operatività. Tale contributo è riscosso dal rivenditore del veicolo all'atto della vendita di ogni veicolo nuovo nel territorio nazionale e versato nel Fondo (art. 9 comma 6 D.M. n. 182/2019). L'esazione del contributo deve risultare in modo chiaro in una riga separata della fattura di vendita.

Al fine di gestire la riscossione del contributo e di adempiere agli obblighi di legge imposti ai rivenditori, il Comitato di gestione dei PFU veicoli fine vita Vi invita, nella Vs. qualità di Concessionari, Venditori e Succursali di vendita delle Case di produzione/importazione di autoveicoli, motoveicoli, ciclomotori, macchine operatrici, macchine movimento terra e rimorchi (in seguito denominati per brevità Venditore), a provvedere alla Vs. registrazione al Sistema in oggetto www.pneumaticifuoriuso.it.

Il Comitato di Gestione PFU veicoli fine vita ha l'obbligo di farvi presente che la mancata registrazione dei Vs. dati sarà oggetto di segnalazione agli Organi ed alle Strutture competenti.

Io sottoscritto in qualità di
Rappresentante della società/Titolare della ditta individuale sotto indicata, in adempimento degli obblighi imposti dall'art. 9 D.M. n. 182/2019 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare - ora Ministero della Transizione Ecologica - dichiaro di voler registrare i miei dati nel sistema di gestione delle attività relative all'incasso del corrispettivo per smaltimento PFU.

DATI SOCIETA' / DITTA INDIVIDUALE									
DENOMINAZIONE/RAGIONE SOCIALE									
FORMA GIURIDICA									
PARTITA IVA				CODICE FISCALE					
INDIRIZZO				CAP		COMUNE			PROV.
TEL		FAX		CELL			E-MAIL		

DATI LEGALE RAPPRESENTANTE / TITOLARE									
COGNOME				NOME					
DATA NASCITA				STATO NASCITA					
COMUNE NASCITA				PROVINCIA NASCITA					
RESIDENTE A				VIA			CAP		
CODICE FISCALE				TEL		CELL			

REGOLAMENTO DEL SISTEMA DI GESTIONE DELLE ATTIVITA' CONNESSE ALLA RISCOSSIONE DEL CONTRIBUTO

Articolo 1 OGGETTO

Il Sistema oggetto del presente Regolamento costituisce la modalità esclusiva attraverso la quale il Venditore comunica periodicamente ed entro il termine stabilito dall'art. 3, i dati concernenti le vendite di veicoli nuovi effettuate di cui abbia provveduto alla immatricolazione e le vendite di veicoli nuovi di cui all'articolo 4.

Il sistema permetterà di gestire l'intero processo, ovvero:

- L'inserimento dei dati del veicolo;
- L'invio dei dati, la modifica, l'annullamento e lo storno degli stessi
- La consultazione storica e il riscontro dello stato del processo
- Il prelievo da parte del Comitato dei corrispettivi (tramite addebito diretto SDD SEPA del tipo B2B dell'emissione delle relative ricevute elettroniche)

Articolo 2 REGISTRAZIONE AL SISTEMA

L'operatività del Sistema oggetto del presente Regolamento impone il possesso di una casella postale PEC da parte del Venditore necessaria per il processo di iscrizione e per eventuali comunicazioni da parte del Comitato.

La registrazione si consolida attraverso i seguenti passaggi:

Registrazione: il Venditore effettua la Richiesta di registrazione inserendo, attraverso l'applicazione web, la Partita IVA, la ragione sociale, la casella postale PEC e tutte le informazioni necessarie alla sottoscrizione del presente Regolamento.

Conferma registrazione: il Sistema invia una mail all'indirizzo PEC indicato con la conferma dell'avvenuta registrazione.

Invio credenziali: il Sistema invia una mail al Venditore indirizzandola alla casella PEC indicata al momento della Registrazione assegnando le credenziali per l'accesso al Sistema

Conferma: il Venditore effettua il primo accesso al Sito per scaricare i PDF del presente Regolamento di registrazione al Sistema, dell'autorizzazione all'addebito B2B SEPA e dell'informativa sul trattamento dei dati personali, da reinviare allo specifico indirizzo PEC del Comitato (contratti@pec.pneumaticifuoriuso.it) per accettazione; il Regolamento è compilato con i dati che il Venditore ha inserito al momento della Registrazione.

Attivazione: il Sistema riceve il Regolamento e abilita l'utenza registrata del Venditore a tutti i servizi di gestione.

Articolo 3 ATTIVITA' IN CARICO AL VENDITORE PER VEICOLI VENDUTI E IMMATRICOLATI

Il Venditore deve dichiarare al Sistema, entro il giorno 15 del mese successivo all'immatricolazione, i dati di tutti i veicoli immatricolati nel mese precedente..

Le informazioni relative a ogni veicolo sono:

- Tipo veicolo
- Targa
- Identificativo del veicolo (telaio)
- Data immatricolazione
- Categoria contributo
- Importo fatturato

Articolo 4

ATTIVITA' IN CARICO AL VENDITORE PER VEICOLI VENDUTI MA NON IMMATRICOLATI DIRETTAMENTE DAL VENDITORE

Per i veicoli nuovi venduti sul territorio italiano ma non immatricolati dal Venditore, ossia i veicoli appartenenti alle seguenti tipologie (elenco non esaustivo):

- Veicoli per cui non c'è obbligo di immatricolazione (esempio: alcune tipologie di macchine agricole e da giardinaggio, macchine movimento terra, macchine industriali,...);
- Veicoli non immatricolati dal Venditore ma immatricolati autonomamente da Enti della Pubblica Amministrazione o con targhe speciali (Corpo Diplomatico, Corpo Consolare, Escursionisti Esteri, Croce Rossa Italiana, Nazioni Unite,...);

il Venditore deve dichiarare al sistema, entro il giorno 15 del mese successivo alla vendita, i dati di tutti i veicoli venduti nel mese precedente.

Le informazioni relative ad ogni veicolo sono:

- Tipo veicolo
- Identificativo del veicolo (telaio)
- Data vendita
- Categoria contributo
- Importo fatturato

Articolo 4 bis

ATTIVITA' IN CARICO AL VENDITORE PER VEICOLI IMMATRICOLATI E VENDUTI IN PERIODO CONTABILE SUCCESSIVO

Per i veicoli nuovi immatricolati sul territorio italiano con vendita in periodo contabile successivo, il Venditore dovrà effettuare due dichiarazioni temporalmente divise una legata all'immatricolazione e l'altra alla vendita.

Ai fini del prelievo del corrispettivo saranno considerate le sole dichiarazioni relative alla vendita del veicolo non quelle relative alla dichiarazione sull'immatricolazione.

Il Venditore deve dichiarare una prima volta al sistema, entro il giorno 15 del mese successivo all'immatricolazione, i dati di tutti i veicoli immatricolati nel mese precedente.

Le informazioni relative ad ogni veicolo per la dichiarazione di immatricolazione con vendita non contestuale sono:

- Tipo veicolo
- Targa
- Identificativo veicolo o telaio
- Data immatricolazione
- Categoria contributo
- Importo fatturato

Il Venditore deve dichiarare una seconda volta al sistema, entro il giorno 15 del mese successivo alla vendita, i dati di tutti i veicoli venduti nel mese precedente già dichiarati come appartenenti a questa particolare categoria.

Qualora il Venditore, entro 12 mesi dalla data di immatricolazione, non ne dichiara la vendita, il sistema considererà comunque il veicolo venduto alla data dell'immatricolazione incrementata di un anno.

Le informazioni relative ad ogni veicolo venduto sono:

- Tipo veicolo
- Targa
- Identificativo veicolo o telaio
- Data Vendita
- Categoria contributo (che potrebbe essere diverso da quello dichiarato inizialmente perché legato all'anno della vendita non dell'immatricolazione)
- Importo fatturato (che potrebbe essere diverso da quello dichiarato inizialmente perché legato all'anno della vendita non dell'immatricolazione)

Articolo 5

MODALITA' DI INCASSO E CONTROLLO

Il Comitato provvede al prelievo del corrispettivo dichiarato dal Venditore a mezzo addebito diretto SDD SEPA del tipo B2B (il cui mandato autorizzativo e' in allegato e costituisce parte integrante del presente Regolamento) sulle Coordinate Bancarie dichiarate dal Venditore stesso al momento della Registrazione al Sistema.

Congiuntamente all'addebito B2B SEPA, viene emessa e resa disponibile sul sistema una ricevuta elettronica di pagamento, salvo buon fine.

L'addebito B2B SEPA solitamente viene emesso il 1° giorno lavorativo del secondo mese successivo a quello delle immatricolazioni dichiarate.

Al verificarsi di un insoluto, tecnico o per insufficienza fondi, sarà inviata al Venditore una comunicazione per la notifica del mancato buon fine, con la richiesta di pagamento del capitale inevaso a mezzo bonifico bancario, da effettuarsi entro il termine massimo di 10 giorni dalla comunicazione; nel caso di inutile decorso dei 10 giorni, sarà inviato al Venditore un sollecito ad effettuare il bonifico entro l'ulteriore termine improrogabile di 5 giorni, questa volta per un importo comprensivo di capitale più interessi legali, questi ultimi calcolati dalla data in cui sarebbe dovuto avvenire il pagamento (scadenza) a quella di esecuzione del bonifico bancario da parte del Venditore; decorso inutilmente il termine degli ulteriori 5 giorni, persistendo l'inadempienza, il Comitato procederà alle conseguenti segnalazioni alle Autorità Competenti e agirà per le vie legali, con l'aggravio dei relativi costi a carico del Venditore.

Per le eventuali mancate riscossioni che si verifichino per impossibilità tecnica ad emettere l'addebito SDD B2B SEPA a causa di assenza, disallineamento o revoca del mandato B2B, o per variazione delle coordinate bancarie di addebito, le quali non siano state preventivamente comunicate dal Venditore (almeno entro la fine del mese successivo a quello di competenza del futuro addebito), verranno emessi flussi B2B SEPA in occasione della prima scadenza utile, successiva alla risoluzione dell'impedimento tecnico.

Il Comitato si riserva di definire e comunicare tramite il Sito un importo soglia, al di sotto del quale non emetterà l'addebito B2B in conto corrente (e la conseguente ricevuta elettronica) per il periodo di riferimento, cumulando gli importi da prelevare in un successivo addebito B2B, non appena verrà raggiunta la soglia minima comunicata.

In casi particolari di temporaneo impedimento tecnico all'emissione dell'addebito B2B SEPA, il Comitato potrà autorizzare il Venditore, mediante apposita comunicazione, come alternativa al pagamento mediante addebito B2B, al pagamento mediante bonifico bancario, per il quale verranno forniti i riferimenti del conto corrente bancario; tale modalità di pagamento è da intendersi del tutto provvisoria ed utilizzabile fino all'attivazione dell'addebito SEPA.

Il Comitato avvierà dei controlli incrociati sistematici e/o a campione per la verifica dell'avvenuto pagamento del contributo da parte dei Venditori per tutti i veicoli nuovi venduti sul territorio italiano.

Articolo 6
COMUNICAZIONI E PREPOSTI ALLE RELAZIONI FRA LE PARTI

Ogni comunicazione di variazione del presente Regolamento da parte del Comitato sarà effettuata tramite mail sulla casella postale certificata indicata dal Venditore al momento della Registrazione.

Articolo 7
PRIVACY E RISERVATEZZA

Il venditore dichiara di avere preso visione dell'informativa, allegata al presente Regolamento, sul trattamento dei Dati personali, resa ai sensi dell'art. 13 del regolamento UE 2016/679.

Articolo 8
Foro competente

Per ogni controversia in qualsiasi modo connessa al presente Regolamento, che non possa essere bonariamente risolta dal Comitato e dal Venditore, sarà competente il Foro di Roma.

Allegati al presente Regolamento

1. Mandato autorizzativo addebito B2B SEPA per liquidazione competenze dovute a addebito contributo PFU.